

atti e le testimonianze da allegarsi insieme cogli atti processuali, compiuti i quali il giudizio era portato davanti alla quarantia. Gli avogadori provavano la domanda di citazione del reo davanti alla quarantia (*et propterea hodie per dominos advocatores comunis placitatus fuit N. N.*), riferendo e leggendo i risultamenti processuali e proponendo si procedesse sul fatto. Per scrutinio segreto si votava se ciò dovesse farsi; e risultato che sì, tanto dagli avogadori uniti o singoli, come dai membri della quarantia si facevano le proposte di merito, da votarsi sempre a scrutinio segreto ad una ad una, e di esse si riteneva approvata quella che dopo uno o più scrutini raccoglieva i due terzi dei suffragi. Il carattere politico della quarantia, anche nelle sue facoltà giudiziarie, è rivelato dal fatto che molto spesso essa è chiamata ad esercitare tale mandato in unione al consiglio dei pregadi, in giudizi, nei quali la ragion politica è predominante. Un tal Jacobello Polani di San Zulian, trovandosi nel 1332 in Negroponte, aveva sfregiato il nobile Zanotto de Pallavicini, ricco mercante di Genova, allora a Negroponte per affari di commercio, sulla piazza del mercato, presente il bailo Pietro Zeno e molti altri nobili mercanti veneti, *sine aliqua causa*<sup>(1)</sup>. Denunciato il fatto dal bailo, il giudizio fu richiamato a Venezia, rimesso agli avogadori per istruzione e, giudicato in seduta plenaria del pregadi e dei quaranta. Il reo è condannato al bando per cinque anni. La pena ha però valore relativo; più importa a noi il significato che assume nello svolgimento della procedura la compenetrazione delle funzioni amministrative con quelle giudiziarie, là dove l'offesa alla legge in qualche modo può trascendere l'interesse strettamente individuale e personale, sia per il soggetto sia per l'oggetto della sanzione penale.

Con attributi ancora più ristretti e specifici si istituisce, si va ordinando e si consolida il consiglio dei dieci ne' suoi uffici giudiziari parallelo, nell'intima struttura dei propri attributi, alla quarantia. Anch'esso è un *consiglio*; è quindi un'accolta essenzialmente politica, la quale, per alte ragioni di governo, richiama a sé una parte dei compiti giudiziari esercitati dalla quarantia, e cioè i reati contro la sicurezza dello Stato, e, come foro speciale in relazione agli intenti politici della costituzione veneziana, tutti i reati nei quali per ragion di stato sia implicato un patrizio<sup>(2)</sup>: organo

(1) Arch. di Stato, *Avogaria di Comun, Raspe*, I, 3, c. 23 t., 2 novembre 1332.

(2) Anche degli atti del consiglio dei dieci diamo qui di contro esempio e aggiungiamo la trascrizione:

« 1355 die 28 Marcij

« Capta

« Quia de accusa facta contra istum Stephanum Pianigo per ea que habentur ad audienciam suam pervenerit et dato quod forsitan non sit plene contra eum probatum, vadit pars pro omni respectu boni, quod dominatio mittat pro dicto Stephano increpando et redarguendo eum de falo suo, cum illis verbis que dominationi videbuntur, cum in simili casu sic alias servatum fuit — 12, non — 5, non sinceri — 0

« capita consilii + (in marg.)

« die XXVI Marcij.

« Quod ser Franciscus Lauredano, electus consul mercatorum, possit jurare officium suum, stando hic quantum steterint alii de consilio de X.

« Electi capita consilii de X . pro mense aprilis futuro

« Ser Thomas Sanuto	Inquisitores pro dicto mense
« ser Johannes Marcello	ser Lucas de Lege
« ser Michaelus Delphino	ser Petrus de Musto

« die . viij Aprilis

« Capta

« Quod auctoritate huius consilij isti quinque, qui occasione huius rumoris et enormitatis presencialiter in carceribus detinentur, interdicerentur per capita huius Consilii, et insuper quod ipsa capita habeant libertatem possendi capi facere et detineri infrascriptos, qui etiam dicuntur fuisse culpabiles, videlicet Zaninum Bono, Menegellum eius filium, Menegum Loro, Andream Zafonum et Tossam Michaelum et filium mulieris Apozollo, et faciendi diligentem examinationem